



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

ORDINANZA DEL SINDACO

N.133 DEL 05/08/2022

OGGETTO: "CALICI DI STELLE 2022" - REGOLAMENTAZIONE SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI -

SINDACO

PREMESSO che il giorno di mercoledì 10 Agosto 2022 in Montepulciano, si svolgerà la manifestazione denominata "CALICI di STELLE";

VISTA le deliberazioni della Giunta Comunale n. 159 del 18/07/2022;

VALUTATO che la predetta manifestazione si svolgerà nelle locations di seguito elencate:

- Sagrato della Chiesa di Sant'Agostino
- P.za Grande
- Terrazza di Vicolo del Leone
- Canonica della Chiesa di San Biagio
- Via Pie' al Sasso

VALUTATO che la predetta manifestazione si svolgerà secondo il programma nelle indicate vie e Piazze;

VALUTATO che la manifestazione insisterà in un'area vasta dentro il centro abitato del capoluogo del Comune di Montepulciano;

CONSIDERATO che durante le passate edizioni la manifestazione ha richiamato una notevole affluenza di pubblico;

RITENUTO, altresì, che la manifestazione si svolge con finalità di degustazione sul luogo di vino o derivati con bicchieri o altri contenitori che vengono prelevati e depositati direttamente sul luogo di consumo;

VALUTATO che è vietata la vendita diretta di bottiglie o altri prodotti, sul posto di degustazione dei singoli punti appositamente allestiti in occasione della manifestazione in questione, mentre è ammessa la vendita per il consumo all'interno dei locali.

CONSTATATO che in occasione delle precedenti edizioni di tali manifestazioni svoltesi anche in altri comuni, sia durante il loro svolgimento che alla conclusione delle stesse, si sono verificati taluni episodi di disturbo del buon andamento delle manifestazioni dovuti ad

abusi di sostanze alcoliche e superalcoliche e di spargimento al suolo di cocci di vetro per la rottura di bottiglie;

RITENUTO necessario procedere ad individuare le misure precauzionali atte a consentire lo svolgimento della manifestazione già programmata e ad evitare che i comportamenti citati possano compromettere la tutela dell'ordine pubblico e sicurezza, si rende necessario vietare la detenzione di bottiglie di vetro fatta eccezione per quelle custodite in appositi contenitori di cartone rigido sigillato;

RICHIAMATO l'art. 90 "Iniziativa di contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni" della legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009" (finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 247, dove al 1° comma si indica che "Al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcool in età adolescenziale e giovanile ed il conseguente fenomeno di crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie correlate, all'articolo 689 del codice penale le parole : "anni sedici" sono sostituite dalle seguenti : "anni diciotto".

VALUTATO che nel caso di somministrazione di alcol a minori o infermi di mente o ad una persona in stato di manifesta ubriachezza, non è necessario, affinché si commetta il reato, né la determinazione di uno stato di ubriachezza negli avventori né la commissione, da parte di questi, di reati, essendo invece sufficiente l'atto della somministrazione in sé a categorie di soggetti giudicati dall'ordinamento particolarmente indifesi o potenzialmente pericolosi, pertanto si richiamano gli artt. 688, 689, 690 e 691 del c.p.;

VISTO che nel centro abitato in questione, esercitano molte attività commerciali di vendita di vino o liquori imbottigliati, come enoteche etc.;

CONSIDERATO che le predette attività commerciali possono vendere il prodotto imbottigliato custodito a sua volta in confezione di cartone rigido anche per una bottiglia;

VISTO il T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773;

VISTO il R.D. 06.05.1940, n. 635 - Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

VISTO il D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Nel giorno di Mercoledì 10 Agosto 2022 nel centro abitato del capoluogo del comune di Montepulciano in occasione della manifestazione denominata "CALICI di STELLE", è vietata nelle vie, piazze, strade ed aree pubbliche, la detenzione di bottiglie di vetro fatta eccezione per quelle custodite in appositi contenitori di cartone rigido sigillato.

Il divieto decorre dalle ore 18,30 del giorno 10 Agosto 2022 fino alle ore 06,00 del giorno 11 Agosto 2022 e comunque, dall'apertura delle attività di manifestazione fino al completo deflusso del pubblico.

Di vietare ai sensi degli art. 689, 690 e 691 del c.p. la somministrazione di bevande alcoliche a minore di 18 anni, o infermo di mente; inoltre dovranno essere seguite scrupolosamente le norme di professionalità al fine di non cagionare l'ubriachezza altrui e non somministrare a colui che si trova in stato di manifesta ubriachezza.

Si richiama inoltre di attenersi scrupolosamente alle specifiche norme sulla vendita e consumo delle bevande superalcoliche.

Le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 17, del T.U.L.P.S., salva l'applicazione di ogni altra sanzione amministrativa e penale per illeciti costituenti reato.

Le sanzioni suddette saranno applicate a carico dell'esercente e del consumatore, secondo le rispettive responsabilità.

Fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 650 del codice penale in caso di inottemperanza all'ordinanza e le eventuali specifiche sanzioni amministrative previste dalla legislazione, i trasgressori, esercenti di pubblico esercizio saranno soggetti alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività sino alla conclusione del periodo della manifestazione.

Tutte le Forze dell'Ordine e di Polizia Municipale sono incaricate di far osservare la presente ordinanza, che viene portata a conoscenza mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e distribuzione di un avviso agli esercenti pubblici e alla cittadinanza. In caso di rinvio della manifestazione la validità della presente ordinanza sarà prorogata ai giorni di effettivo svolgimento della manifestazione.

Responsabile del procedimento è il Comandante di P.M. Luca Batignani.

IL SINDACO
Il Sindaco Michele Angiolini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005